

emesso ed ognuna delle azioni della "S.C.E.C.",

A ciascuna obbligazione, oltre l'interesse fisso fisso del 4% garantito dallo Stato, è assicurata una partecipazione al dividendo delle azioni della "S.C.E.C.", nella misura dell'80% della differenza fra l'interesse fisso del 4% e il dividendo distribuito dalle azioni "S.C.E.C.", fino a che tale dividendo non superi il 6%; per l'eccedente viene distribuito ai portatori di obbligazioni il 60% dell'eccedente stesso.

L'Istituto emittente si riserva il diritto di riscattare dopo il 31 dicembre 1936, in tutto o in parte, le obbligazioni in circolazione.

Il riscatto, totale o parziale, sarà esercitato mediante corrispondenza per ogni obbligazione di un importo in denaro corrispondente alla media dei prezzi di compenso segnati dalle azioni "S.C.E.C.", alle Borse di Torino e di Milano, negli ultimi sei mesi precedenti il riscatto, dedotto, o secondo del periodo in cui sarà effettuato il rimborso, il premio del 25 o del 50% dell'eventuale differenza fra il valore nominale delle obbligazioni e la media dei suddetti prezzi di compenso. In ogni caso il prezzo di riscatto non potrà essere infe-